

Il Consiglio di stato sulle irregolarità dei vincitori di gara

Chi ha debiti col fisco può conservare l'appalto

DI DARIO FERRARA

Anche chi ha debiti col fisco può non perdere l'appalto che ha vinto. A patto che l'irregolarità tributaria che la stazione appaltante ha rilevato sia di un importo tale da non mettere a rischio la solvibilità di chi contrae con la pubblica amministrazione. E ciò anche prima che il decreto sviluppo introducesse il requisito della «gravità» dell'esposizione del privato verso l'erario per far scattare la revoca dell'aggiudicazione di un servizio pubblico: il principio comunitario della proporzionalità e lo stesso trattato di funzionamento dell'Unione europea escludono interpretazioni troppo formalistiche del codice degli appalti. Risultato: per una pendenza di 30 mila euro con le entrate la banca non può perdere la gestione dei servizi di cassa dell'Asl. E

quanto emerge dalla sentenza 4854/14, pubblicata dalla terza sezione del Consiglio di Stato.

Situazione complessiva. Accolto il ricorso dell'istituto di credito che si è visto estromettere dal contratto pubblico in favore di un concorrente in base all'acquisizione dei debiti esistenti presso l'Agenzia delle entrate: la stazione appaltante l'ha compiuta con riferimento alla scadenza del termine per la partecipazione alla gara. In base all'articolo 45, comma 2, lett. f) della direttiva CE 2004/18 il requisito dell'affidabilità e della solidità finanziaria di chi



lavora per la pubblica amministrazione deve tuttavia essere valutato nel concreto: bisogna dunque tenere conto della complessiva dimensione societaria di chi partecipa alla procedura a evidenza pubblica così come non si può ignorare l'eventuale ravvedimento operoso intervenuto nelle more. Insomma: chi ha pendenze con il fisco ma appare in grado di pagarle senza problemi può ben conservare l'appalto ancora

prima dell'avvento del decreto legge 70/2011, che ha imposto di escludere gli aggiudicatari soltanto in casi di gravi violazioni e di cospicui importi dei debiti con il fisco. Nella specie l'istituto di credito ha dimensioni notevoli, mentre l'esposizione verso l'erario risulta ora modesta grazie al pagamento avvenuto nel corso del procedimento di verifica del requisito: l'esclusione dalla procedura può invece scattare soltanto di fronte a un effettivo in-

dempimento tributario in atto che abbia una certa consistenza in relazione alla complessiva situazione patrimoniale dell'aggiudicatario.

In seguito è intervenuto il decreto sviluppo che ha puntato ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara ma senza perdere di vista la necessaria tutela del contraente pubblico, che ha interesse a evitare di

mettersi in affari con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sulla loro solidità finanziaria. Spese di lite compensate.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La sentenza
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

